



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 83 del 5 Giugno 2020

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10 - LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 11

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 03 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19..... 4

LEGGE REGIONALE 03 GIUGNO 2020, N. 11

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). 46

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 03 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

*Il Presidente della Regione*

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 27/6 del 22.5.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 03 GIUGNO 2020 N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, per far fronte alla grave crisi economica ed in particolare alla grave carenza di liquidità delle imprese operanti sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 107.3b del TFUE, la Regione con la presente legge individua alcune prime misure di sostegno urgenti a favore dei settori più colpiti dall'emergenza.
2. Nel rispetto delle condizioni sostanziali individuate nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» (2020/C 91/01), come integrata dalla successiva Comunicazione della Commissione «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» (2020/C 112 I/01), e in attuazione della decisione della Commissione europea di autorizzazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) SA57021, la Regione, per assicurare una disponibilità immediata alle imprese in grave carenza di liquidità e per preservare la continuità dell'attività economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilità delle stesse al momento dell'emergenza, purché non in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, individua come prioritarie le misure di cui alla presente legge.

Art. 2
(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonché dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.
2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della

- presente legge. Il contributo spetta altresì alle attività di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. Nel caso di attività già operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante è calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. Nel caso di attività avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante è calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attività sino al mese di marzo 2020.
 5. Il contributo è determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
 - a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
 6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo è di trecento euro.
 7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.
 8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.
 9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando priorità alle istanze:
 - a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);
 - b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;
 - c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
 10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico – Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della società in house della Regione Fi.R.A. S.p.A..

Art. 3
(Contributi e indennizzi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, un contributo per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare, le cui attività sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.
2. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo beneficiario è di euro 3.000,00 complessivi e non può superare l'importo versato per le spese di locazione, detratto il credito d'imposta eventualmente fruito in virtù dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'emergenza economica e sanitaria.
3. Ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali, ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che hanno sospeso ogni attività nel periodo marzo-aprile 2020 e che non siano titolari di un contratto di locazione, è concesso un indennizzo forfettario di euro 1.000,00 in relazione al periodo di inattività.
4. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, nonché le relative modalità di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche è effettuata dal Dipartimento Risorse della Giunta regionale.
5. La Regione, per le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1, contribuisce altresì a sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione con finalità pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), le cui attività non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).
6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al periodo compreso da aprile a settembre 2020 che non possono essere coperte a causa del mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attività in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria; il contributo è concesso a ciascun operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico 2019-2020 in ciascuna scuola.
7. La Regione, al fine di sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede, residenti in Abruzzo alla data del 31 gennaio 2020 e regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione superiore, eroga un contributo una tantum di euro 1.000,00, per il periodo di marzo, aprile e maggio 2020, per ogni studente che ne fa richiesta, secondo le modalità e i requisiti descritti al comma 8.
8. La concessione del contributo di cui al comma 7 avviene con priorità per i redditi più bassi sulla scorta del certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); i soggetti beneficiari presentano in allegato alla domanda la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione con protocollo di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - b) certificato ISEE;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la rilevante riduzione del reddito familiare a causa dell'emergenza sanitaria e la mancata percezione di analogo contributo o borsa di studio da parte di altri enti.
9. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce ulteriori criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonché le relative modalità di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche è effettuata dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale.
10. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti competenti, predispone una relazione sull'attuazione delle misure straordinarie e di sostegno previste dalla presente legge. La relazione, da presentare alla Commissione consiliare permanente competente per materia e da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, è predisposta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. La relazione, elaborata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed aggiornata con cadenza mensile, deve contenere i seguenti dati, suddivisi per Provincia e per singolo Comune:
- a) numero di domande presentate, domande ammesse, domande respinte, domande finanziate;
 - b) importi dei contributi già erogati e da erogare;
 - c) indicazione delle tempistiche minime, medie e massime per l'erogazione dei contributi.
12. La relazione di cui ai commi 10 e 11 è realizzata anche per l'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); a tal fine la relazione riporta anche i dati relativi all'attuazione di dette misure.
13. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede agli Enti e alle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento per lo svolgimento di attività non economica.
14. Il contributo di cui al comma 13 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 19 marzo e fino al 30 maggio 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto, entro il limite massimo di euro 2.000,00 ciascuna.
15. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla stipula delle convenzioni con i soggetti preposti ai controlli su quanto dichiarato dai soggetti che richiedono le misure di sostegno previste dalla presente legge.

Art. 4

(Contributi per la gestione della messa in sicurezza di beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della regione Abruzzo)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, viene concesso esclusivamente in favore delle associazioni, cooperative senza scopo di lucro, che hanno in concessione o in gestione siti, beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della regione Abruzzo, un contributo a fondo perduto stabilito in euro 2.000,00 da destinare alla copertura dei costi per la gestione e la messa in sicurezza dei siti in concessione.
2. La Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attuative per la predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, riservando l'accesso allo stesso alle associazioni e cooperative.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 40.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo ad associazioni, cooperative concessionarie di siti, beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della Regione Abruzzo" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, alla Missione 09, Programma 05, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Missione 09, Programma 05 "Interventi riserve naturalistiche", Titolo 1, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo ad associazioni, cooperative concessionarie di siti, beni o aree appartenenti al patrimonio culturale, archeologico e speleologico della Regione Abruzzo", per euro 40.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01 "Fondo di riserva per spese obbligatorie", Titolo 1, per euro 40.000,00.

Art. 5

(Sostegno agli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo)

1. Al fine di sostenere l'attività degli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, eroga un contributo straordinario pari a complessivi euro 1.000.000,00 a favore degli Enti locali finalizzato all'elargizione di una premialità una tantum per il servizio prestato dagli Agenti nel periodo di emergenza sanitaria indicato nel DPCM 31 gennaio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Enti locali proporzionalmente al numero degli Agenti di Polizia locale in servizio.
3. Gli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Contributo per l'acquisto di beni di prima necessità)

1. La dotazione finanziaria del contributo per l'acquisto di beni di prima necessità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 9/2020, è incrementata di un ulteriore stanziamento pari a euro 7.000.000,00 destinati ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dell'emergenza Covid-19 che siano in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 193/2020.
2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 7.000.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020 è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica ovvero per contribuire alle maggiori spese sostenute dagli stessi per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente, è istituito un fondo di solidarietà, quantificato in euro 1.000.000,00, da erogare in base al numero di abitanti correlati al numero dei contagiati, con particolare attenzione ai Comuni definiti zona rossa. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti. La copertura degli oneri è assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarietà - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00, mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarietà - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 1.000.000,00."

Art. 8

(Fondo per il finanziamento dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020, è istituito, per l'anno 2020, un fondo quantificato in euro 3.000.000,00.
2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede agli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1, ripartendo il fondo tra i soggetti beneficiari.
3. Nell'ambito della quota destinata alle società ed associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2

- (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), è ammessa anche la copertura dei costi sostenuti dalle predette società ed associazioni per l'iscrizione delle rispettive squadre o tesserati nei relativi campionati regionali o interregionali di appartenenza, riferiti alla corrente stagione 2019/2020.
4. Gli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.
 5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato qualora ne sussistano i presupposti.
 6. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 9/2020, dopo le parole "Fondo Unico per lo Spettacolo" sono inserite le seguenti: ", dal Fondo Unico per il Cinema e l'Audiovisivo".

Art. 9

(Disposizioni per le Aziende di Servizi alla Persona - ASP)

1. Per l'anno 2020, la Regione adotta misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)). Tali attività devono riferirsi alle strutture residenziali socio sanitarie e alle strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale (come specificatamente individuate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 22.4.2020), confluite nelle ASP e operanti sul territorio regionale.
2. In attuazione del comma 1, la Regione sostiene le Aziende di Servizi alla Persona attraverso la concessione di contributi per attività già poste in essere dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino alla sua cessazione, nonché per azioni volte a garantire il rafforzamento dei servizi nelle successive fasi post emergenziali, quali:
 - a) acquisto di dispositivi di protezione individuale;
 - b) spese di personale;
 - c) spese aggiuntive ai soggetti gestori dei servizi;
 - d) acquisto di attrezzatura informatica per permettere il contatto degli ospiti con i familiari;
 - e) attività ricreativa aggiuntiva per gli ospiti;
 - f) acquisto di attrezzature di sanificazione e altri strumenti tecnologici o informatici per la prevenzione ed il controllo dell'infezione;
 - g) interventi strutturali migliorativi al fine di consentire l'isolamento per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per il trattamento del Covid-19.
3. Lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 a sostegno delle spese descritte al comma 2 è stabilito in euro 3.000.000,00. Le spese sostenute e/o da sostenere non devono essere finanziate da altre risorse pubbliche o private.

4. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti per le finalità di cui al comma 1.
5. Gli oneri di cui al comma 3, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 2 della l.r. 9/2020, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidità determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, è prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP – reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00."

Art. 10

(Disposizioni per l'occupazione e di attuazione)

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 garantiscono per le annualità 2020 e 2021 un livello occupazionale pari al 70% di quello già esistente nell'anno 2019.
2. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono alternativi e non cumulabili tra loro.
3. La Regione Abruzzo promuove politiche del lavoro a sostegno delle Società ovvero gruppi di Società ex articolo 2359 c.c. di rilevanza strategica per la tenuta economica e occupazionale della Regione, aventi una o più sedi operative in Abruzzo.
4. Le Aziende di cui al comma 3 vengono qualificate tali in ragione:
 - a) del valore della produzione, riconducibile alle unità che operano nella Regione, che deve essere superiore a 250.000.000,00 euro/anno riferito all'ultimo esercizio finanziario;
 - b) del valore delle esportazioni superiore al 50% del fatturato;
 - c) dell'organico aziendale, per impresa ovvero gruppo di imprese, non inferiore a 500 dipendenti impiegati nell'ambito del territorio regionale.
5. Le politiche del lavoro di cui al presente articolo - fermi restando i presupposti indicati al comma 4 che devono essere concorrenti - saranno rivolte al sostegno delle imprese/gruppi di imprese che, successivamente alla ripresa delle attività, come consentita dal DPCM del 26 aprile 2020, subiscono perdite consistenti della produzione e del fatturato, tali da determinare significativi esuberi di manodopera. Al fine di contenere i licenziamenti collettivi ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), la Regione predispone specifici interventi

finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali, adottando strumenti di premialità per le imprese e/o gruppi di imprese. Sono, inoltre, promossi progetti di politiche attive del lavoro che prevedano il ricorso ad attività di formazione, anche on line, volte alla riqualificazione delle maestranze; ulteriori interventi sono riconosciuti per le attività di tutela della salute dei lavoratori, di assistenza medica supplementare agli obblighi di legge, di progetti atti a favorire la conciliazione vita-lavoro.

Art. 11

(Promozione della diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare)

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale, la Regione, anche tramite il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti locali e di altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare, ad adesione volontaria, per lo scambio di beni e servizi tra imprese che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

Art. 12

(Norme per il sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019)

1. In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione dell'infezione da Covid-19, la Regione sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 (G.U. n. 291 del 12.12.2019), interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019.
2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e s.m.i. e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici entro i limiti dalla stessa previsti.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi: per spese inerenti agli interventi che abbiano la finalità di garantire le misure di sicurezza e distanziamento interpersonale in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione dell'infezione da Covid-19; nonché sono finalizzati al finanziamento dei costi straordinari di gestione inerenti l'effettuazione di interventi urgenti di protezione dei complessi balneari (posizionamento di massi a protezione immobili e arenili), opere di consolidamento, ripristino e recupero delle strutture balneari danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2019.
4. I contributi sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e alla legge 25 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
6. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa per l'importo massimo di euro 1.000.000,00, cui si fa fronte nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020.

Art. 13

(Contributi per la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree montane)

1. Al fine di garantire la sicurezza delle attività legate al turismo montano e la prevenzione sanitaria nella fruizione di aree di accoglienza, rifugi, centri visita, aree e parchi attrezzati ricadenti nei comuni montani e nelle aree protette, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – Ulteriori disposizioni) la Regione eroga per l'anno 2020, ai Comuni e agli Enti Parco nazionali e regionali in cui ricadono le predette strutture, un contributo la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione, su proposta dei Dipartimenti competenti in materia di Parchi e Riserve Naturali e Aree Interne, contenente criteri e modalità per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalità di erogazione e rendicontazione, nonché l'esatta individuazione dei soggetti beneficiari, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico.
2. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo è definito in complessivi euro 1.500.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nelle aree montane", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del Bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 1.500.000,00 si provvede nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione Abruzzo riconosce il complesso delle Grotte di Stiffe, sito nel Comune di San Demetrio ne' Vestini (Aq), patrimonio di interesse turistico regionale.

Art. 14

(Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in proporzione ai tratti di spiaggia libera di pubblica fruizione,

- un contributo la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione contenente criteri e modalità per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalità di erogazione e rendicontazione, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.
2. Al fine di assicurare la prevenzione sanitaria e la sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria in atto, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eroga ai titolari di concessioni balneari con finalità turistico-ricreative un contributo la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria, con deliberazione contenente criteri e modalità per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalità di erogazione e rendicontazione, finalizzato alle maggiori spese cui i concessionari sono tenuti per adeguarsi alle normative emergenziali emanate circa la prevenzione sanitaria da Covid-19, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.
 3. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo è definito in complessivi euro 3.000.000,00 e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro 3.000.000,00 si provvede:
 - a) per euro 300.000,00 con l'utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del D.L. 17 marzo 2020, n.18;
 - b) per euro 150.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1;
 - c) per euro 2.000.000,00 nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - d) per euro 550.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, del capitolo di spesa 62660 "Interventi Abruzzo Regione del benessere", Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2019)

1. Per assicurare i servizi di accoglienza turistica all'interno dei "Trabocchi" della costa abruzzese, soprattutto visto il grave stato di crisi del settore conseguente all'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni sanitarie di prevenzione del virus, al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 2019, n. 7 (Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)), la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

Art. 16

(Norme per il funzionamento dell' Agenzia Regionale di Informatica e Committenza)

1. In considerazione dell' incremento delle attività correlate alla gestione della committenza per far fronte all' emergenza Covid-19 e le correlate maggiori spese obbligatorie, è incrementato, per l' annualità 2020, lo stanziamento per il finanziamento ordinario dell' Agenzia Regionale di Informatica e Committenza di euro 600.000,00.
2. All' onere di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 11517. La copertura finanziaria è assicurata con le risorse di cui al comma 1 dell' articolo 29.

Art. 17

(SISMABONUS e/o ECOBONUS incentivi alle ATER per la compartecipazione)

1. Al fine di consentire alle Aziende Territoriali per l' Edilizia Residenziale Pubblica regionali (ATER) di incidere positivamente sulla qualità e sul valore degli immobili di proprietà, sia sotto il profilo sismico che sotto il profilo energetico ed azionare iniziative preliminari (attestazione classe attuale di rischio sismico/energetico degli immobili, redazione di piani economici finanziari per la sostenibilità degli interventi, indagini specialistiche, ecc.) per l' avvio di procedure tecnico/amministrative confluenti nel SISMABONUS e/o ECOBONUS di cui al D.M. 24 febbraio 2020, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e successivo Decreto Milleproroghe, è istituito, per l' anno 2020, un fondo quantificato in euro 1.500.000,00 a favore delle medesime aziende.
2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti per le finalità di cui al comma 1.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Finanziamento a favore delle ATER regionali per l' attivazione di iniziative Sismabonus e/o Ecobonus".
4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l' anno 2020 in complessivi euro 1.500.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Finanziamento a favore delle ATER regionali per l' attivazione di iniziative Sismabonus e/o Ecobonus", per euro 1.500.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 1.500.000,00.

Art. 18

(Finanziamento borse di studio)

1. In osservanza dell' articolo 34 della Costituzione e dell' articolo 8 dello Statuto della Regione Abruzzo, è obiettivo del sistema regionale del diritto allo studio universitario il finanziamento integrale delle borse di studio in favore degli studenti aventi diritto e risultati idonei nelle graduatorie di reddito/merito per l' anno accademico 2019/2020

- predisposte dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti-Pescara, di L'Aquila e di Teramo, per complessivi euro 3.126.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 3.126.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

(Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione)

1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19.
2. La Regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare:
 - a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero;
 - b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le società contemporanee;
 - c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione;
 - d) l'attività informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile;
 - e) il contrasto alla crisi di liquidità delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari;
 - f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio;
 - g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;
 - h) la salvaguardia delle professionalità operanti all'interno delle imprese.
3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attività:
 - a) emittenti televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
 - b) emittenti radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
 - c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche online costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica;
 - d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale.
4. Sono ammesse ai contributi le imprese che:
 - a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020;
 - b) svolgono la propria attività in conformità alle norme vigenti;
 - c) erogano informazione pubblica, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale;

- d) hanno una carenza o indisponibilità di liquidità a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1.
5. I contributi di cui al presente articolo:
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019;
 - sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 420.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito:
- alle emittenti televisive, euro 140.000,00;
 - alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00;
 - alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 100.000,00;
 - alle testate giornalistiche online, euro 100.000,00.
7. Le risorse contribuiscono alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d).
8. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 sono concessi sulla scorta di idonea documentazione e quantificati, per ciascuna impresa, sulla base dei seguenti criteri:
- numero di dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione al numero dei dipendenti appartenenti alle figure professionali inserite nell'organico secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi;
 - fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;
 - spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.
9. I contributi di cui alla lettera d) del comma 6, riservati esclusivamente alle testate giornalistiche che erogano informazione unicamente online, con sede operativa nel territorio regionale ed autorizzazione di un tribunale del distretto della Corte d'Appello della Regione Abruzzo, sono concessi sulla scorta di idonea documentazione e quantificati, per ciascuna impresa, sulla base dei seguenti criteri:
- fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;
 - dipendenti e contratti di collaborazioni in essere al 31 gennaio 2020;
 - le spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.
10. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi può essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii..
11. Ogni impresa può presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.

12. Fermo restando quanto disposto circa i criteri di attribuzione dei contributi, nessuna impresa può ottenere un contributo di importo superiore al 25% delle risorse stanziare per ogni singola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
13. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri per l'attribuzione dei contributi di cui ai commi 8 e 9 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo.
14. I fondi di cui al presente articolo sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della Giunta al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione della presente legge.
15. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri ivi determinati, il Co.Re.Com. approva un Avviso Pubblico che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente legge.
16. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento.
17. Il contributo è comunque revocato qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.
18. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e successive modificazioni.
19. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 420.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1.
20. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 19, al Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Abruzzo sono apportate, per l'annualità 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione" per euro 420.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato "Oneri diretti piano assunzioni" per euro 300.000,00.
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato "Fondo garanzia debiti commerciali 1.145/2018" per euro 120.000,00.

Art. 20
(Integrazione alla l.r. 53/2017)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 53 (Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della Film Commission d'Abruzzo) è inserito il seguente:

"Art. 2-bis
(Istituzione Fondazione Film Commission d'Abruzzo)

1. La Regione, in attuazione della presente legge, istituisce la Fondazione Film Commission d'Abruzzo, promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo mediante l'istituzione di un fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. Possono aderire alla Fondazione Film Commission d'Abruzzo altri Enti locali, nonché le Camere di Commercio, gli Organismi imprenditoriali e associativi, le Fondazioni bancarie ed altri soggetti privati.
2. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo realizza tutti gli interventi necessari all'attuazione delle linee programmatiche individuate dalla Film Commission d'Abruzzo, anche concedendo, nei limiti fissati dalla legislazione europea, nazionale e regionale, contributi di natura economica.
3. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo offre sostegno alle iniziative del settore cinematografico, televisivo, teatrale, musicale e letterario in Abruzzo, nonché allo studio e alla ricerca negli stessi settori, di concerto con le Istituzioni universitarie.
4. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo indirizza e coordina interventi necessari alla produzione, alla circuitazione degli eventi e alla promozione degli stessi, oltre che quelli funzionali alla formazione del pubblico, anche favorendo la più ampia partecipazione dei fruitori. Promuove e sostiene festival di musica e letteratura, rassegne cinematografiche e teatrali che possano costituire eventi attrattivi idonei ad incrementare le potenzialità turistiche del territorio nazionale.
5. La Fondazione Film Commission d'Abruzzo assicura la tutela e la conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, anche incentivando la formazione, lo studio e lo sviluppo delle arti e delle tecniche cinematografiche ed audiovisive, in ragione dei loro valori culturali, formativi e professionali. Inoltre offre servizi di supporto, sostegno e facilitazione logistica ed organizzativa durante la realizzazione dei processi produttivi."
2. Ai fini dell'istituzione della Fondazione Film Commission d'Abruzzo la Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, individua modalità e criteri costitutivi.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Attività Fondazione Film Commission d'Abruzzo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
4. La spesa di cui al comma 3 pari a euro 100.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 21

(Rifinanziamento della l.r. 42/2016)

1. E' rifinanziata per l'anno 2020 la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) per l'importo di euro 70.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 70.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Sostegno ai tirocinanti degli uffici giudiziari)

1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento Lavoro, eroga ai 103 tirocinanti degli uffici giudiziari che hanno partecipato al percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualificazione di "Operatore per la gestione degli archivi amministrativi giudiziari" di cui alla determinazione dirigenziale n. DPG011/919 del 16/09/2019, un bonus mensile pari a euro 600,00 per i mesi di marzo e aprile.
2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 125.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

(Incentivi per la realizzazione di percorsi cicloturistici nella provincia di Chieti)

1. Con la finalità di incrementare il turismo ciclopedonale di almeno il 25%, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi cicloturistici di collegamento tra la "Via Verde - Costa dei trabocchi" e le zone interne, per circa 320 km, su 6 percorsi attualmente tracciati all'interno della provincia di Chieti, nell'ambito dello studio "Ricucire! Territorio ciclabile" del GAL Costa dei Trabocchi.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Regione concede un contributo pari ad euro 200.000,00.
3. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce termini e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. Gli oneri previsti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 200.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente

assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

(Incentivi per l'acquisto di mezzi di mobilità sostenibile)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione sostiene la mobilità privata basata su mezzi sostenibili a ridotto ingombro, adatti a garantire nell'attuale fase emergenziale il distanziamento sociale, considerate le attuali problematiche di sicurezza inerenti l'utilizzo del trasporto pubblico.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Regione, per il tramite delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di infrastrutture e trasporti, concede un contributo fino al 50% del costo sostenuto, con un massimo di euro 300,00, ad ogni richiedente per l'acquisto di mezzi idonei alla mobilità sostenibile, quali a titolo di esempio bici, e-bike o monopattini elettrici a favore dei cittadini residenti in comuni non capoluogo di provincia e con numero di abitanti inferiore a 50.000 e superiore a 10.000.
3. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce termini e modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 300.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Sostegno al Centro Turistico del Gran Sasso)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per l'esercizio 2020, è autorizzato ad erogare il contributo pari a euro 270.000,00 in favore del Comune di L'Aquila, a titolo di ristoro dei mancati ricavi del Centro Turistico del Gran Sasso, conseguenti e per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. La spesa di cui al presente articolo pari a euro 270.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

(Contributo alla società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in favore della società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo SAGA S.p.A. è concesso un contributo pari ad euro 500.000,00, per l'annualità 2020, per fare fronte alle minori entrate/maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La spesa di cui al presente comma, pari a 500.000,00 euro, trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati

formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

(Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti regionali, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di euro 240.000,00, per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni.
2. Entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il riparto del fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente e dei giorni di chiusura.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle micro-imprese, anche agricole, aventi sede operativa nelle zone rosse, dichiarate sulla base di provvedimenti regionali, la Giunta regionale concede altresì contributi a fondo perduto quali aiuti nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Il contributo una tantum è concesso nella misura massima di euro 2.000,00 per ciascuna delle micro-imprese richiedenti, nelle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del comma 3.
5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 avviene fino alla concorrenza del fondo appositamente costituito con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.260.000,00.
6. La Regione sostiene altresì, con un fondo complessivo di euro 200.000,00, le micro-imprese i cui titolari sono residenti nei comuni zona rossa che, pur essendo escluse dalle restrizioni imposte dalle disposizioni statali di contenimento del rischio di diffusione della malattia respiratoria Covid-19, hanno dovuto sospendere l'attività per l'impossibilità dei titolari di raggiungere le sedi aziendali. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 2.000,00 per ciascuna delle micro-imprese richiedenti, nelle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del comma 3.
7. I contributi di cui ai commi 4 e 6 sono cumulabili con altre misure regionali e nazionali.
8. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 1.700.000,00, è assicurata nella maniera che segue:
 - a) euro 1.500.000,00, nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) euro 200.000,00 prelevando la somma nella parte Spesa: Missione 01, Programma 10, Titolo 1.

Art. 28

(Integrazioni alla l.r. 4/2012)

1. All'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le strutture regionali competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, adeguano le concessioni in atto e quelle da rinnovare a quanto previsto dal comma 1 in materia di usi plurimi delle acque, escluse quelle destinate ad uso potabile.
1-ter. Il mancato adeguamento ai sensi del comma 1-bis costituisce comportamento rilevante ai fini della valutazione della performance."

Art. 29

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 16 della presente legge, quantificati in euro 19.366.371,00, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio regionale 2020/2022, attraverso la riprogrammazione dei fondi relativi al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 9/2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa d'investimento di risposta al Coronavirus – CRII.
2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti previsti al comma 1, nei termini dallo stesso stabiliti, finalizzando la quota complessiva di euro 19.366.371,00 per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 16 della presente legge. L'utilizzo delle risorse è subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.
3. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 16 della presente legge sono anche destinate le eventuali somme rinvenienti, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 109, comma 1 ter e nell'articolo 111, comma 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), così come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del rendiconto e della eventuale quantificazione delle somme di cui al comma 3, procede entro 30 giorni dall'approvazione della legge del rendiconto 2019, nei limiti di 10 milioni di euro con riferimento alle eventuali somme rinvenienti dalle operazioni di cui all'articolo 109, comma 1-ter ed euro 10 milioni per quelle eventualmente derivanti da attività di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del d.l. 18/2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con apposita variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis del d.l. 18/2020 così come convertito con legge 27/2020.

Art. 30

(Clausola di salvaguardia)

1. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 29 e degli articoli: 5; 6; 8; 9, comma 5; 12; 13; 14, comma 3, lettera c); 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 e 27, comma 8, lettera a), per le finalità ivi indicate, è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione.

2. L'autorizzazione delle relative spese è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 03 giugno 2020

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 03/06/2020 12:30:25

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **03 GIUGNO 2020, N.10** "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2012, N. 4

Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.

Art. 1

(Attuazione dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006)

1. Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 51, comma 5, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è affidata ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la gestione, per l'intero anno, delle acque per gli usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi.
- 1-bis. Le strutture regionali competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, adeguano le concessioni in atto e quelle da rinnovare a quanto previsto dal comma 1 in materia di usi plurimi delle acque, escluse quelle destinate ad uso potabile.**
- 1-ter. Il mancato adeguamento sensi del comma 1-bis costituisce comportamento rilevante ai fini della valutazione della performance.**

LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2019, N. 7

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e

alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina).

Art. 4

(Disposizioni per la stagione balneare 2019)

1. Al fine della valorizzazione turistica della costa abruzzese attuata mediante l'utilizzo dei trabocchi, per gli stessi, limitatamente alla stagione balneare **2020**, così come stabilito con Ordinanza della Regione Abruzzo, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in conformita' agli atti abilitativi rilasciati in precedenza dalle autorita' competenti.
2. L'attivita' stagionale temporanea di cui al comma 1, ove necessaria, e' avviata su istanza degli aventi diritto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), previa attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza o alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrita' della struttura in relazione al numero massimo di persone ospitabili resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1

(Obiettivi e finalita')

1. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), la Regione, nel rispetto dell'ordinamento europeo e della legislazione statale, con la presente legge, prevede misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-19" e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono rivolte a favore:
 - a) delle imprese operanti sul territorio della Regione alla data dell'8 marzo 2020 e dei liberi professionisti e comunque dei titolari di partita IVA che hanno subito un danno per effetto dell'interruzione o della riduzione dell'attivita' in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1;
 - b) delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse stanziare;
 - c) degli enti ed associazioni culturali, con prioritari a quelli finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), **dal Fondo Unico per il Cinema e l'Audiovisivo** e delle societa' ed associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), operanti sul territorio della Regione alla data del 31 gennaio 2020, che abbiano subito un danno per effetto della sospensione delle attivita' e degli eventi programmati in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1;
 - d) dei Comuni della Regione, al fine di sostenerne l'imprescindibile azione di protezione civile nella fase emergenziale, garantire il sostegno alle fasce piu' fragili ed esposte della popolazione ed assicurarne la continuita' nell'erogazione dei servizi essenziali.
3. Per la definizione delle imprese di cui al comma 2, lettera a) si fa riferimento all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Gli interventi per l'economia e l'occupazione di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili e sono adottati ed approvati in forma semplificata e con procedure urgenti, sentite le competenti Commissioni consiliari che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante.
5. In conformita' con i principi europei in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 11 del TFUE, sono considerati urgenti e prioritari gli investimenti regionali per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento agli interventi di riduzione dell'inquinamento dell'aria e delle acque, nonche'

della difesa idrogeologica del territorio, in conformita' all'articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020.

6. Qualora, nel corso dei prossimi mesi, la Giunta riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza sia in termini di cassa, assume tempestivamente, su impulso del Presidente della Regione e dell'Assessore al Bilancio, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dei suddetti equilibri.

Art. 2

(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
 - a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture e' effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
 - b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle societa' partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle ATER;
 - d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalita' e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non e' cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - e) la riprogrammazione per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
 - f) la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, delle attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori ne' determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione e' effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalita' definite con deliberazione dalla Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse gia' versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:

- a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
- b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
- 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operatività, strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020;
 - 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale è attualmente impegnata nelle necessarie attività di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficoltà economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;
 - 3) l'istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito pari ad euro 10.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - 4) l'istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia, pari ad euro 2.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - 5) le operazioni di garanzia concesse a favore di imprese che beneficiano di un credito bancario garantito dallo strumento Abruzzo Crea, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020:
 - 1.1) sono rilasciate, senza alcuna distinzione, in misura pari all'80% del credito bancario sottostante;
 - 1.2) beneficiano della sospensione del pagamento delle rate del prestito sottostante, prevedendo l'estensione della garanzia pubblica per il corrispondente periodo di allungamento del piano di ammortamento;
 - 1.3) sono estese alle imprese e partite iva già beneficiari di uno scoperto di conto corrente per consentire di ottenere un aumento del fido bancario;
 - 1.4) le garanzie sono prioritariamente rilasciate a favore di imprese che richiedono importi inferiori a euro 100.000,00.

3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la l.r. 17/2011, con particolare attenzione alla crisi di liquidità determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, è prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa

da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.

4. Durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali in favore di persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le prioritari' definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalita' della presente legge, previa verifica della compatibilita', coerenza e sostenibilita' finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
7. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative "Compra abruzzese" finalizzate a incentivare l'offerta e l'acquisto da parte dei cittadini di prodotti del territorio regionale con le risorse di cui al presente articolo.
8. Il Comitato di cui all'articolo 8 puo' proporre, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 3

(Disposizioni per gli Enti locali)

1. Al fine di sostenere lo sforzo compiuto dai comuni abruzzesi nella fase emergenziale e ad assicurare agli stessi strumenti finanziari, infrastrutturali e tecnologici per garantire la continuita' dei servizi a favore delle fasce piu' fragili ed esposte della popolazione e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, sono adottati i seguenti interventi:
 - a) i fondi destinati ai comuni con la l.r. 3/2020 sono liquidati ai beneficiari con urgenza ed in anticipazione compatibilmente con la disponibilita' finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalita' per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente;
 - b) ai comuni, soggetti attuatori di interventi in convenzione di co-finanziamento con la Regione, in deroga e con modifica alle convenzioni vigenti, e' accordata una ulteriore quota di anticipazione compatibilmente con la disponibilita' finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; le procedure di controllo e rendicontazione finale sono concluse inderogabilmente entro 30 giorni dall'invio della documentazione completa da parte dell'ente attuatore; il mancato rispetto del termine incide sulla valutazione di risultato del responsabile del procedimento della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalita' per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente;
 - c) fatte salve eventuali inderogabili norme sovraordinate, tutti i termini previsti nelle convenzioni tra Regione e Comuni che prevedono adempimenti, scadenze, oneri a carico di questi ultimi

ricadenti nell'anno 2020 si intendono differiti di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La Regione provvede, per il tramite della propria centrale di committenza, anche in virtu' di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), all'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonche' servizi di connettivita', mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una <<start-up innovativa>> o una <<piccola e media impresa innovativa>>, al fine di dotare i comuni abruzzesi di adeguati strumenti per la piu' efficace ed omogenea implementazione dello smart working. La copertura finanziaria per le finalita' di cui al presente comma e' assicurata con una quota delle risorse proveniente dalla rimodulazione del FESR 2014-2020 (Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) operata dalla Giunta regionale.
3. **Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica ovvero per contribuire alle maggiori spese sostenute dagli stessi per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente, è istituito un fondo di solidarietà, quantificato in euro 1.000.000,00, da erogare in base al numero di abitanti correlati al numero dei contagiati, con particolare attenzione ai Comuni definiti "zona rossa". La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti. La copertura degli oneri è assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarietà - art.3, comma 3 - legge regionale 9/2020", per euro 1.000.000,00, mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:**
 - a) **in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarietà - art. 3, comma 3 - legge regionale 9/2020", per euro 1.000.000,00;**
 - b) **in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali legge 145/2018" per euro 1.000.000,00.**
4. Al fine di assicurare la pronta risposta del sistema istituzionale territoriale nella fase di grave criticita' legata all'emergenza epidemiologica, la Regione, anche mediante l'attivazione di fondi di riprogrammazione e di ogni altra risorsa disponibile, trasferisce ai comuni le risorse finalizzate a mantenere ed attivare le prestazioni di primaria necessita' nei confronti dei cittadini piu' fragili, quali l'assistenza domiciliare per disabili, anziani e minori, accoglienza notturna, trasporto e mense sociali, prestazioni di consegna a domicilio dei generi di prima necessita' come alimenti, pasti, medicinali, autorizzando i Comuni a stipulare accordi con le catene di distribuzione alimentare e dei servizi di ristorazione che offrono prestazioni a domicilio nonche' con le farmacie.
5. Nei piccoli comuni, ove non siano presenti rivendite di generi alimentari o farmacie, la Protezione civile regionale, previa richiesta dei sindaci interessati, interviene per l'approvvigionamento di viveri e farmaci fino alla cessazione delle restrizioni in materia di mobilita'.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 3 GIUGNO 2020, N.10 "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono i seguenti:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 34

La scuola e' aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2359

(Societa' controllate e societa' collegate)

Sono considerate societa' controllate:

- 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 32

(Reddito agrario)

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
 - a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
 - b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
 - c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.

Art. 54

(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I

compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

- 1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:
- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 - c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione.
- 1-bis.l. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis.
- 1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
- 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un periodo non inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
- 3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione

elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

4. [COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449]

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.

6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

7. [COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413]

8. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.

8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 85
(Ricavi)

1. Sono considerati ricavi:
 - a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
 - b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
 - d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
 - e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
 - f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
 - g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
 - h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.
- 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Art. 4
(Procedura per la dichiarazione di mobilita')

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza

- italiana ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento dell'INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati.
 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in

deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali e saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
- 15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis nonché il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Art. 24

(Norme in materia di riduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
- 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
- 1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
- 1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
- 1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate

all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualita' di studente;
 - u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualita' di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione puo' essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
 - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
 - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
 - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti gia' stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalita' con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione puo' altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi gia' programmati per spese di investimento.
5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' finanziaria;
 - c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
 - d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni gia' assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
 - e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
 - f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
 - h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
 - a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
 - b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le prioritari' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
- 1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
- 1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le prioritari' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e' autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
- 2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

- b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 111

(Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
- 4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 54

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 8

(La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, N. 2

Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.

Titolo I

Promozione dell'attività sportiva

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3

(Destinatari e iniziative)

1. I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono:
 - a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;
 - b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
 - c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
 - d) Società e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);
 - e) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per tutte le iniziative volte all'organizzazione ed al potenziamento dello Sport scolastico;
 - f) Società e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive o convegni;
 - g) Società e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;

- h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, per l'organizzazione di seminari e convegni e per l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

LEGGE REGIONALE 03 GIUGNO 2020, N. 11

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 27/2 del 22.5.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 03 GIUGNO 2020 N. 11

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 03/06/2020 12:30:49

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica è svolta dalle competenti amministrazioni statali:
 - a) opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed opere infrastrutturali elencate all'Allegato 1, Elenco A ed Elenco B, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica");
 - b) strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998;
 - c) opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
 - d) opere pubbliche di competenza statale ricadenti all'interno del demanio marittimo, fluviale e lacustre.
3. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:
 - a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
 - b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - c) porti di rilievo nazionale e internazionale.

4. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi", "travocchi", "caliscendi", "bilancini" e "trabocchi" di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 "Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese" e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese), così come modificate dalla legge regionale 10 giugno 2019, n. 7, i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato nel merito dalle predette leggi."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 7 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo d.p.r. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'articolo 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8.
2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:
 - a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
 - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
 - d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. In questi casi l'autorizzazione sismica comprende anche l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001.

5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal committente, dal direttore dei lavori e dal costruttore, è comunicato contestualmente allo sportello unico, all'ufficio regionale competente per territorio e al collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.
6. L'inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 19-bis.
- 6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, l'autorizzazione sismica è rinnovata solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 8 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta per via telematica la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo sportello unico competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione agli uffici regionali competenti per territorio.
2. L'ufficio regionale competente per territorio:
 - a) rilascia l'autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza dallo sportello unico e comunica per via telematica il relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, allo sportello unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;
 - b) in caso di diniego dell'autorizzazione, comunica il provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico competente per territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).
3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione è negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con provvedimento espresso dandone comunicazione allo sportello unico e al richiedente.
4. Nel corso dell'istruttoria gli uffici regionali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i

- chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
5. Gli uffici regionali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata.
 6. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
 7. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, un Commissario ad acta per l'adozione del provvedimento finale, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 15."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Deposito dei progetti)

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è demandata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia, su proposta del tavolo tecnico di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4, l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
3. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, il preavviso scritto e il deposito del progetto sono validi anche agli

effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, purchè il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono applicate agli interventi di cui all'articolo 7 comma 2, che sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica con il procedimento di cui all'articolo 8. I lavori iniziano entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico.
5. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è rinnovato solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio."

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 10 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Procedimento per il deposito del progetto esecutivo)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 11 e all'asseverazione di responsabilità da parte del professionista.
2. La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori.
3. La ricevuta di cui al comma 2, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio."

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 14 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Attività di vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, è effettuata ai sensi dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi edilizi indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, i Servizi regionali del Genio Civile

competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo. I Servizi regionali del Genio Civile, per il campione di pratiche sottoposto a controllo, espletano le procedure previste dall'articolo 8, fatte salve eventuali semplificazioni procedurali stabilite con il regolamento di cui all'articolo 19-bis."

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 19-bis della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 19-bis della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 19-bis

(Regolamento attuativo)

1. Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce:
 - a) il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2, rispettivamente commi 4 e 5;
 - b) le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni;
 - c) le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni;
 - d) criteri e modalità di campionamento per le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 14;
 - e) modalità operative e specifiche tecniche in ordine allo scambio di informazioni telematiche tra Comuni e Regione."

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 ed allocate al Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2, capitolo 34040 del bilancio regionale, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo e per gli stessi anni 2020, 2021 e 2022, delle risorse stanziata alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151440 del bilancio regionale 2020-2022.
2. Per gli anni successivi al 2022, si provvede con legge di bilancio.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 03 giugno 2020

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 03/06/2020 12:31:18

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITE DALLA LEGGE REGIONALE **03 GIUGNO 2020, N. 11** "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 93

(Funzioni mantenute allo Stato)

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
- b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
- c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
- d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
- e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;
- f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

- g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
 - h) alla valutazione tecnicoamministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
 3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.
 4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 98

(Funzioni mantenute allo Stato)

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
 - a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
 - b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
 - c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;
 - d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
 - e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
 - f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
 - g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
 - h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
 - i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
 - a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
 - b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
 - c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
 - d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
 - e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
 - f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse

nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

Art. 104

(Funzioni mantenute allo Stato)

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
 - a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
 - b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
 - e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
 - h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
 - i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
 - l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
 - m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
 - n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
 - p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
 - q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
 - s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
 - t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
 - u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
 - v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
 - z) alla bonifica delle vie di navigazione;
 - aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
 - bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
 - cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;
 - dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
 - ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
 - ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario

- padanoveneto;
- gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
 - hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
 - ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonche' per unita' da diporto nautico;
 - ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;
 - mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
 - nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
 - oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
 - pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di energia;
 - qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 61

(Abitati da consolidare)

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Art. 65

(Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
 - b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1,

previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
 - a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
 - b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
- 8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

Art. 83

(Opere disciplinate e gradi di sismicita')

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

Art. 90

(Sopraelevazioni)

1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
 - b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Art. 93

(Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

Art. 94-bis

(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
 - a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita':
 - 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
 - 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);
 - 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);
 - b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
 - 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
 - 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
 - 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
 - 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
 - c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
 - 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto

all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

Art. 103

(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)

1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 2

(Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale svolge:
 - a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali;
 - b) attivita' di supporto nei confronti degli enti locali.
2. La Giunta regionale promuove, altresì:
 - a) indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;
 - b) la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
 - c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.
4. Per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il territorio regionale le attivita' degli Uffici regionali competenti in materia sismica, e' istituito, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, un Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici competenti in materia sismica, per territorio provinciale o di area vasta.
5. La Giunta regionale, senza ulteriori oneri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5-ter e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, puo' istituire per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito degli accordi con le strutture di cui al comma 3, appositi Tavoli Tecnico-Scientifici di supporto agli Uffici regionali preposti, composti da dipendenti della Giunta regionale, da esperti in materia sismica e da rappresentanti del Tavolo Tecnico di Coordinamento [*PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. A), L.R. 4 MARZO 2016, N. 8*] di cui al comma 4.

Art. 11

(Asseverazione)

1. I progetti di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 10, comma 1 sono accompagnati da una dichiarazione del

progettista che assevera il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Il progettista ed il direttore dei lavori asseverano inoltre che lo stato dei luoghi e' quello rappresentato nei grafici allegati e che le opere non hanno avuto ancora inizio.

Art. 15

(Contributi e spese di istruttoria)

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 e' dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.
2. I criteri generali per la definizione dei contributi[, diritti e spese] di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 19-bis e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entita' ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalita' di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.
3. Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilita' della domanda.
4. A seguito dell'attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1, sono riscosse dalla Regione.
5. Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 e' riscosso:
 - a) per una quota del 90% dalla Regione e sono vincolate alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 e di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attivita' di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;
 - b) per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attivita' istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici regionali.
6. Gli Uffici regionali che esercitano attivita' di vigilanza e controllo in zona sismica, per le finalita' di cui all'art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate.
7. Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it